



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6542 del 2013, proposto da:
Istituto G. Leopardi s.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio, Maria
Laura Laudadio e Paola Ammendola, con domicilio eletto presso l'ultima, in
Roma, via Alessandro III, 6;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro*
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione IV,
18 giugno 2013, n. 3139, resa tra le parti, concernente limitazione del
riconoscimento di scuola paritaria per l'anno scolastico 2012/13.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13 maggio 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avvocato Felice Laudadio e l'avvocato dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'istituto "G. Leopardi s.a.s.", società che gestisce istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria di I e II grado, espone di avere richiesto all'Ufficio scolastico regionale della Campania il riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, allegando alla propria istanza tutta la documentazione richiesta dalla direttiva del Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Campania del 14 febbraio 2011 e dai decreti attuativi della l. n. 62 del 2000 (DD.MM. 267/2007 e 83/2008); di avere accettato, in previsione di tale riconoscimento, iscrizioni di alunni per tutti gli anni di corso, avendo ritenuto che la normativa di riferimento non prevedesse limitazioni della parità per gli anni di corso successivi al primo; ma che, con decreto del 19 luglio 2012, n. 2/S1, l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha riconosciuto alla scuola secondaria di primo grado, denominata "Istituto G. Leopardi", lo status di scuola paritaria limitato, per l'anno scolastico 2012/2013, alle sole classi prima, "con graduale attivazione delle classi successive fino al completamento del corso".

2. Il predetto istituto ha chiesto, con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, l'annullamento del decreto dell'Ufficio scolastico regionale della Campania del 19 luglio 2012 nella parte di suo interesse.

3. In primo grado l'istituto ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2000 e dei DD.MM n. 267 del 2007 e 83 del 2008, nonché della direttiva dirigenziale del 14 febbraio 2012; violazione degli articoli 3 e 41 Cost.; eccesso di potere per irragionevolezza.

b) Violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2000 e dei DD.MM n. 267 del 2007 e 83 del 2008, nonché della direttiva dirigenziale del 14 febbraio 2012, violazione degli articoli 3 e 41 Cost.; eccesso di potere per irragionevolezza, violazione e falsa applicazione della circolare ministeriale n. 25 del 25 marzo 2010.

4. La sentenza qui impugnata ha respinto il ricorso alla luce delle sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 4208 del 12 luglio 2011 e n. 2909 del 18 maggio 2012, secondo le quali, l'art. 1 comma 4, l. 10 marzo 2000, n. 62 deve essere inteso nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità (e che siano allo stesso tempo interessati da interventi di riordino normativo relativo alle scuole secondarie di secondo grado), la parità scolastica deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe.

5. Con il ricorso in appello l'istituto ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati:

a) error in iudicando; error in procedendo; omessa lettura e valutazione del provvedimento impugnato in primo grado; errore di identificazione del fatto, del petitum e della causa petendi; errore nella identificazione della normativa applicabile alla fattispecie; violazione dell'art. 112 del Cod. proc. civ.;

b) error in iudicando; error in procedendo; omessa lettura e valutazione del provvedimento impugnato in primo grado; errore di identificazione del fatto, del petitum e della causa petendi; errore nella identificazione della normativa applicabile alla fattispecie; violazione dell'art. 112 del Cod. proc. civ.; effetto devolutivo.

6. Il ricorso in appello è fondato.

Il Collegio non può che confermare quanto già statuito in sede cautelare.

Il richiamo, contenuto nella sentenza qui impugnata, al precedente di questa Sezione, 18 maggio 2012, n. 2909, non risulta pertinente perché in quella fattispecie il diniego di parità scolastica, per l'intera durata del corso, si riferiva a scuole secondarie di secondo grado, i cui corsi erano interessati da interventi di riordino normativo, mentre nel caso in esame il diniego riguarda l'istituzione di corsi relativi a scuola secondaria di primo grado, cosicché trova piena applicazione la disposizione della lett. f ("l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe") del comma 4 dell'art. unico della legge 21 marzo 2000, n. 62.

I nuovi corsi indicati nella disposizione richiamata sono solo quelli prima inesistenti, come tipologia di insegnamento, nell'ordinamento scolastico: ad essi non può essere equiparata l'istituzione di un corso di istruzione secondaria di primo grado.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato nella parte in cui, all'art. 3, consente l'attivazione della sola classe prima e non del corso completo.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del 19 luglio 2012, n. 2/S1 dell'Ufficio scolastico regionale della Campania nella parte in cui, all'art. 3, consente l'attivazione della sola classe prima e non del corso completo.

Condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento, in favore Istituto G. Leopardi s.a.s., della somma omnicomprensiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con
l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)